Estratto dalla causa civile registrata dal Tribunale di Trieste col numero 312/2020

Avv. Walter Zidarich
Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

C O R T E D' APPELLO DI TRIESTE

ATTO DI CITAZIONE PER REVOCAZIONE
ex art. 395, n. 4, c.p.c. e ss.
della sentenza n. 278/2020 pubblicata il 19/06/2020
nel procedimento RG n. 139/2019
con istanza di sospensione dell'esecuzione
e dei termini di ricorso per Cassazione

[SG/2020/LC/WS-IV-it]

Per:

1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. *[Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest]* quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (C.F. 90157930323), costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) Paolo G. **Parovel**, nato a Trieste il 19.6.1944, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana, con il numero di codice fiscale PRVPLA44H19L424C, anche per le attività d'impresa registrate dal 1972 presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste e per l'attività giornalistica per la quale è iscritto dal 1979 all'Ordine dei Giornalisti italiano, rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

3) Movimento Trieste Libera (C.F. 90132610321) con sede in piazza della Borsa 7, Trieste in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* sig. Roberto Giurastante, nato a Trieste il 24.03.1965 (C.F. GRSRRT65C24L424Z), rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

nonché per le seguenti 495 persone fisiche e giuridiche appellanti con delega autenticata in atti alla I.P.R. F.T.T., tutte rappresentate e difese come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliate, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 oppure tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it:

[intervenienti da 4 a 498: omissis]

-Appellanti-Attori

Contro:

1) Il Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri di cui all'art. 120 secondo comma Cost., con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

2) Il Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma - presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

3) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo della Repubblica Italiana, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

4) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

5) L'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06363391001, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

6) L'Agenzia del Demanio, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 0634098100 con sede legale in Via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

7) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore in carica *pro tempore,* c.f. 97210890584, con sede legale in Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma dogane@pce.agenziadogane.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

8) L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo Presidente in carica *pro tempore,* convenuto limitatamente all'accertamento dell'imponibilità di oneri fiscali della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste sulle pensioni erogate, sui fondi pensione, sui trattamenti di fine rapporto e su altre prestazioni economiche assegnate all'INPS, c.f. 02121151001, con sede legale in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Trieste in Via Sant'Anastasio 5.

- Convenuti appellati

Tutti quali parti nel giudizio definito con la revocanda sentenza n. 278/2020 pubblicata in data 19.06.2020 della Corte d'Appello di Trieste nel procedimento RG n. 139/2019.

F A T T O

Con atto di citazione il 22/05/2017 gli odierni attori hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Trieste gli odierni convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Nel merito

Accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.

b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica

Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre- costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi:

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito,

nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell’autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;
b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;
c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse.

– Onorari di legge con accessori integralmente rifusi."

Con sentenza n. 587/2018 pubblicata il 29/09/2018 il giudice di primo grado ha riconosciuto, tra altro, che «*il giudice non solo è tenuto ad applicare la legge italiana […] bensì deve anche attenersi, in virtù dello stesso dettato costituzionale, a norme ed obblighi internazionali, fino al punto di poter (e dover) pervenire talvolta alla disapplicazione delle norme statali.* [...]», ma ha evitato di esaminare e decidere la causa nel merito rigettandola come inammissibile «*sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile in questa sede*», e condannando in solido attori ed intervenienti a rifondere le spese alle parti convenute.

Con atto di citazione notificato il 07.03.2019 gli attori ed intervenuti hanno quindi impugnato la sentenza di primo grado avanti la Corte d'Appello di Trieste, per i seguenti motivi:

1. Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dal DCGTT n. 100/1955.
2. Violazione del Dlgs 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, del DPR 27 ottobre 1954, della L. cost. 1/1963, artt. 1,2, 4, 70, nonché degli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; contraddizione logico-giuridica insanabile.
3. Illogicità, genericità, disattendimento e travisamento radicale della domanda e delle norme di cui si chiede accertamento ed esecuzione; omessa applicazione dell'art. 23 Cost.
4. Violazione delle garanzie di giustizia fondamentali pertinenti.

In data 28.05.2020 il Collegio ha emesso sentenza di rigetto n. 278/2020 pubblicata il 19.06.2020 e ad oggi non notificata, così decidendo:

«[...] i motivi d'appello – che in quanto connessi possono essere congiuntamente esaminati – sono infondati e la gravata sentenza merita conferma per le seguenti ragioni.

Invero, reputa la Corte che nella presente fattispecie, in considerazione della natura della controversia, sia ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine all'azione proposta, riguardo alla quale manca il potere di emanare una decisione da parte di qualsiasi giudice: non spetta, infatti, all'Autorità Giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono comprese quelle di adesione ai trattati internazionali e di politica fiscale.

Ciò di cui si discute in causa è, infatti, il diritto dello Stato italiano ad esercitare la propria potestà impositiva su una parte del territorio che - sulla base delle leggi vigenti - appartiene alla sovranità della Repubblica Italiana.

Premesso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale – e quindi la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile - costituisce una questione di merito, va qui osservato che la domanda attorea presuppone l'esistenza di un organismo internazionale denominato "Territorio Libero di Trieste", esistenza che per molteplici ragioni va, invece, esclusa.

A tale proposito può ricordarsi che già con sentenza 53/1964 la Corte Costituzionale affermava l'insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte Costituzionale preferibile - secondo la quale "la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata" e la seconda secondo la quale "essa sovranità è stata ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo comportamento dello Stato italiano".

La questione è stata poi approfonditamente esaminata – con puntuale applicazione dei principi generali applicabili ai trattati internazionali – dalla sentenza 530/2013 del TAR Friuli Venezia Giulia, decisione adesivamente richiamata dalla sentenza n. 15666/2014 della Corte di Cassazione, sez. III penale.

E' noto che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il territorio di Trieste divenne motivo di contesa tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, che entrambe rivendicavano la propria sovranità sulla zona.

Il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, al fine di risolvere la questione, prevedeva agli articoli 21 e 22 e agli allegati VI, VII, VII, IX e X, la creazione del Territorio Libero di Trieste, uno stato cuscinetto indipendente, garantito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, demilitarizzato e neutrale, con propri governo, potere legislativo e giudiziario.

Come affermato dalla citata sentenza del TAR FVG "…una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace ed in particolare dell'art. 21, in relazione al… principio di effettività, porta a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore. Ciò per evidenti motivi pratici, in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi, ma anche per la decisiva ragione che la nomina del governatore ad opera del Consiglio di sicurezza avrebbe evidenziato la volontà concorde delle grandi potenze di attuare quella parte del Trattato di pace che istituiva il territorio libero. Ebbene, com'è noto, la designazione del governatore non avvenne mai e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità".

Dopo il Trattato di pace, con Memorandum di Intesa sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954, i Governi di Italia, Stati Uniti e Jugoslavia, avendo constatato "l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste", ponevano termine al Governo militare nelle zone "A" e "B" del territorio e definivano la frontiera tra l'allora Jugoslavia e l'Italia per la parte non prevista dal

Trattato di pace, fissando i confini tra i due paesi derivanti dalla spartizione del territorio libero.

L'Italia confermava i confini fissati nel 1954 con numerosi atti interni ed internazionali, ed in particolare con la legge costituzionale n. 1 del 1963, che istituiva la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, confini poi confermati dal trattato istitutivo della comunità europea del 1957 e dal Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975.

Infine, con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, concluso tra Italia e Jugoslavia, veniva confermato il confine del 1954 con alcune precisazioni riguardanti il confine marittimo), si stabiliva che il Memorandum d'intesa di Londra ed i suoi allegati cessavano di avere effetto, e l'Italia e la Jugoslavia incorporavano formalmente le zone (rispettivamente zona "A" e zona "B") precedentemente amministrate in via provvisoria; veniva in tal modo definitivamente sancita l'inesistenza di uno Stato denominato "TerritorioLibero di Trieste", tanto che, a seguito di richiesta dei Delegati Permanenti di Italia e Jugoslavia, nel giugno del 1977 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU rimuoveva dall'elenco degli argomenti all'ordine del giorno i punti afferenti la relativa questione e la nomina del Governatore.

Nessuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli art. 23 e 113 Cost. si è pertanto verificata nel presente procedimento.

Quanto al corpus normativo che gli appellanti assumono violato, basti qui aggiungere, quanto al D.Lgs. 1430/1947 ratificato con legge 3054/1953), che il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi, e quanto al D.P.R. 27 ottobre 1954, con il quale venne nominato il Commissario Generale per il T.L.T., che tale organo era emanazione dello Stato italiano e non il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma; l'interpretazione dell'art. 70 della legge costituzionale 1/1963 è stata poi autorevolmente resa dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 53/1964; inoltre, parimenti infondate sono le deduzioni degli appellanti concernenti – sempre sul presupposto dell'esistenza del T.L.T. come autonomo Stato sovrano -la supposta violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge in materia tributaria e fiscale.

Infine, anche per una migliore comprensione della vicenda da parte dei numerosi soggetti che hanno ritenuto di aderire alla presente iniziativa giudiziaria, reputa la Corte sia qui opportuno ribadire che nell'ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall'effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l'acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del potere di governo.

Il principio trova applicazione anche in materia di estinzione e modifica dei trattati internazionali, posto che, come efficacemente affermato dal Tar FVG nella menzionata sentenza, "…la previsione astratta di un trattato deve trovare il suo riscontro nel mondo reale, altrimenti con il trascorrere del tempo perde efficacia, consentendo sia una disapplicazione del trattato stesso sia una sua modifica".

Lo stesso principio risponde alla necessità che la situazione di diritto si adegui alla situazione di fatto modificatasi per il trascorrere del tempo; sicché la presente controversia - a 45 anni dal Trattato di Osimo, in presenza di una stabile organizzazione statuale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato Italiano all'interno dei suoi confini- appare priva di ogni ragione d'essere, oltre che di ogni fondamento.

Le restanti questioni sono assorbite.

[…]

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 587/2018 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1 – rigetta il proposto appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;

2 – condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 21.816,00 quanto alle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato ed in € 13.635,00 quanto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
3 - dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, D.P.R. 115/2002.»

D I R I T T O

Motivi di revocazione
ex art. 395 n. 4 c.p.c. e ss.

1. Sintesi.

In sintesi, sia il Giudice di primo grado, sia il Collegio d'appello, hanno rigettato la domanda senza esaminare e decidere la causa nel merito affermando carenza di presupposti dirimenti, tuttavìa diversi tra loro.

Il giudice monocratico ha infatti evitato l'esame e la decisione della causa nel merito affermando carenza di interesse ad agire dei ricorrenti.

In appello il Collegio non ha condiviso i motivi del giudice di primo grado impugnato, ma ha evitato anch'esso l'esame e la decisione della causa nel merito affermando carenza del presupposto costituito dall'esistenza giuridica del Territorio Libero di Trieste – Free Territory of Trieste quale fonte dei diritti invocati. In subordine, ha inoltre affermato difetto di giurisdizione sulla materia di causa.

La decisione del Collegio risulta perciò fondata principalmente sul presupposto logico-giuridico necessario della verità dei fatti che esso afferma costituire prova dell'asserita inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste, nonché dell'asserito difetto di giurisdizione.

I fatti decisorî così affermati come veri su ambedue le questioni risultano invece contraddetti da evidenze immediatamente rilevabili dagli atti di causa, in carenza perciò palese di verifica istruttoria della verità dei fatti posti a fondamento della decisione.

La decisione risulta dunque fondata su errori di fatto che ne sono il presupposto logico-giuridico necessario, e come tali costituiscono motivo di impugnazione per revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c., a prescindere dai motivi di impugnazione ordinaria per Cassazione.

Gli errori di fatto riguardanti l'esistenza giuridica del Free Territory of Trieste risultano inoltre ricavati principalmente – ed evidentemente senza verifica della verità – da quelli di una sentenza amministrativa ingannevole del TAR FVG (n. 530/2013) che il Collegio ha scelto inspiegatamente di applicare al posto delle leggi invocate.

È perciò anche palese che tale scelta, ad imitazione impropria dei sistemi giuridici anglosassoni di *common law*, sovverte i principi fondanti del sistema giuridico italiano